

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5174 del 09/10/2018
Oggetto	Procedimento FE15A0013. Concessione per la derivazione di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo e autorizzazione alla perforazione di nr. 1 pozzo ad uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico, nel comune di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5351 del 08/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. *"Direttiva Derivazioni"*);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PGDG/2015/0239615 del 14/04/2015, PISCINA BEETHOVEN S.S.D. A R.L., P.IVA 01886140381, con sede legale a Ferrara in via G. Donizetti 33-35, ha chiesto l’autorizzazione alla perforazione dell’opera di presa e la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera così descritta:

- pozzo avente profondità di m. 40 dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Ferrara via Ludwig Van Beethoven, 37 su terreno di proprietà del Comune di Ferrara, censito al fg. n. 192, mapp. n. 724; coordinate UTM–RER, x:705.079,35; y: 966.532,52;
- portata massima di acqua derivabile pari a l/s 2,08, portata media pari a 0,69 l/s;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 3.900;
- destinazione della risorsa: per irrigazione aree destinate a verde pubblico.

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, ad uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro € 162,15;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex-ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- si ritiene favorevole il parere della Provincia di Ferrara, richiesto con nota PGDG/2017/6128 del 09.06.2017, ai sensi dell'art. 17 bis della L.241/90;

PRESO ATTO

- del parere favorevole e condizionato, espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO, (PG.2018.0008007 del 30.05.2018) secondo cui: “...esprime parere positivo sulla compatibilità della derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio

idrogeologico del corpo idrico interessato fatta salva la verifica della congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno dell'attività del richiedente e della fattibilità di azioni di risparmio della risorsa idrica...” ;

CONSIDERATO che le condizioni espresse dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO risultano soddisfatte;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 02 aprile 2015, la somma pari a euro 220,00 per le spese di istruttoria, introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- in data 06/06/2018, la somma pari a euro 162,45 relativa al canone dovuto per l'anno 2018, importo introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- in data 06/06/2018 la somma pari a euro 162,45 e in data 23/07/18 l'integrazione di euro 87,55 per un totale pari ad euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel Disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a PISCINA BEETHOVEN S.S.D. A R.L., P.IVA 01886140381, con sede legale a Ferrara in via G. Donizetti n. 33-35 l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 1. pozzo avente profondità di m. 40 dal piano di campagna;
 2. ubicazione: Comune di Ferrara, via Ludwig Van Beethoven, 37 su terreno di proprietà del Comune di Ferrara, censito al fg. n. 192, mapp. n. 724; coordinate UTM–RER, x: 705.079,35
- y: 966.532,52;
2. di rilasciare la concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:

- portata massima di esercizio pari a 2,08 l/s, portata media pari a 0,69 l/s;
 - volume d’acqua massimo prelevabile è 3900 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2027**;
 4. che il canone di concessione per l’anno 2018 è pari ad euro € 162,45;
 5. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 14/06/2018;
 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell’art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC - Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
 7. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell’art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

- di stabilire che entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia una relazione integrativa di avvenuta perforazione come specificato nel disciplinare di concessione;
- 8. di notificare il presente provvedimento al richiedente;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;
- 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
- 11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura provata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
- 13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a PISCINA BEETHOVEN S.S.D. A R.L., P.IVA 01886140381, con sede legale a Ferrara in via G. Donizetti n. 33-35, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione PG.2015.0239615 del 14/04/2015, cod. Sisteb FE15A0013).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 40,00 con tubazione in P.V.C. del diametro interno di mm 113,0 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 0,38, dotato di filtri della profondità pari a m 25,0.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara via Ludwig Van Beethoven, 37 su terreno di proprietà del Comune di Ferrara, censito al fg. n. 192, mapp. n. 724; coordinate UTM-RER, x:705.079,35 - y: 966.532,52;

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s (portata media pari a 0,69 l/s) e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3.900,00 mc. .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nel periodo compreso tra maggio e settembre per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 150 giorni.
4. Il prelievo avviene dal seguente corpo idrico: Pianura Alluvionale Padana - acquifero confinato superiore - cod. 0630ER-DQ2-PPCS

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI PERFORAZIONE E PRESCRIZIONI PER IL NUOVO POZZO

1. Caratteristiche tecniche della perforazione: Dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi presenti fino a 40 m. di profondità, in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta, sulla base del loro spessore (cumulato) e caratteristiche idrodinamiche. Il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima richiesta. In ogni caso le finestrature dovranno essere ricomprese all'interno di uno stesso corpo idrico.

Si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti.

La testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

Sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo.

Nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

Sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo sigillato per la misurazione delle portate e dei volumi emunti.

La profondità massima da raggiungere è di metri 40 dal piano di campagna adottando una perforazione con diametro massimo pari a $\varnothing$ 650 mm. Nel foro devono essere poste tubazioni in PVC di $\varnothing$ 125 mm.

Per l'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere adottata una cementazione con pompaggio di boiaccia cementizia.

Il pozzo sarà equipaggiato da una elettropompa sommersa, con potenza pari a 0,38 Kw e con una portata di esercizio pari a 2,08 l/sec.

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della Relazione Tecnica.

2. Cautele da rispettarsi durante la perforazione - Durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

In caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

I materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli

eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme.

3. Variazioni in corso d'opera – Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima. Ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.

4. Comunicazioni – Il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

Il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. La comunicazione dovrà essere corredata da:

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;
- una Relazione Tecnica contenente la descrizione: dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni con particolare riferimento alla sfruttabilità degli acquiferi con profondità compresa fino a 40 m; l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva; della stratigrafia e del completamento del pozzo; la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura e volume eventualmente installati.

Per le perforazioni che superino i 30 m di profondità dal piano di campagna, il titolare dovrà inoltre ottemperare agli obblighi sanciti dalla L. 04/08/1984 n. 464 dandone comunicazione al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), entro trenta giorni dall'inizio dei lavori e

trasmettendo al Servizio stesso entro trenta giorni dalla loro ultimazione i dati acquisiti nell'indagine.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
- 3. Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 5

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
- È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.